

VERBALE ASSEMBLEA DEL 22 DICEMBRE 2023

Giorno 22/12/2023 alle ore 17,40 si è riunita tramite videochiamata Whatsapp l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Aggiornamenti del Presidente
- 2) Modifica e approvazione nuovo Statuto per iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
- 3) Richiesta socia di Elisabetta Brugè
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti 4 soci su un totale di 6, come da foglio presenza che viene allegato al presente verbale.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il sig. Umberto Pezzino Rao che chiama a fungere da segretario Roberta Schembri. Il presidente constatata la regolare convocazione dichiara validamente costituita l'assemblea e apre la discussione sul primo punto dell'O.d.g.

1)

Il Presidente aggiorna sul progetto Green Steps: a inizio dicembre è stato inaugurato l'ortodesk. L'ospedale dei bambini ha chiesto la presenza di 2 o 3 volte a settimana per poter coprire il bisogno interno di attività per i bambini in struttura.

E' necessario creare un calendario e coordinare i volontari.

Il Presidente prosegue aggiornando sul progetto Alfredo Suona Ancora: dopo l'inaugurazione a fine ottobre abbiamo la necessità di sviluppare il progetto coinvolgendo attivamente associazioni di territorio, centri sociali e altri attori che possono dare un contributo nell'individuazione di persone che vivono una condizione di fragilità e che possono essere positivamente coinvolte nel progetto.

2) Proseguendo col secondo o.d.g. il Presidente rende partecipe l'assemblea della necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore. Il Presidente informa i presenti che, è importante per non incorrere in eventuali costi aggiuntivi modificare lo statuto entro il 31 dicembre 2023.

Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato e Onlus avranno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adeguare gli statuti alle regole del Codice del terzo settore con le maggioranze "agevolate" previste per l'assemblea ordinaria.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Viene accolta all'unanimità la richiesta di Elisabetta Brugé a entrare come socia.

Si stabilisce all'unanimità la quota di iscrizione di 20€ e una quota ridotta di 10€ per ragazz* sotto i 25 anni di età.

Roberta Schembri propone l'apertura di un canale TikTok, l'Assemblea approva.

Francesca Luciani propone una newsletter per i soci e sostenitori, l'Assemblea approva.

Ilenia Schembri si occuperà di abilitare il sito per le donazioni.

Il Presidente propone una campagna soci nel periodo gennaio-marzo.

Nel frattempo si stabilisce che oltre ai soci ordinari possono far parte dell'associazione soci sostenitori, onorari e volontari: con questi appellativi si definiscono coloro i quali sostengono l'Associazione mediante elargizioni e contributi annuali con il fine di sostenere in maniera attiva le attività associative. Per tale categoria di Soci non è previsto diritto di voto né di partecipazione in Assemblea. Emerge l'esigenza di redarre un regolamento interno che sarà ordine del giorno della prossima assemblea.

Da definire target di potenziali nuovi soci per strutturare e pianificare la campagna soci, online e offline.

Alle ore 19,20 non avendo nessuno richiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Roberta
Schembri
Roberta Schembri

IL PRESIDENTE

Elisabetta Brugé
Elisabetta Brugé

Statuto

Associazione Culturale "Incolti"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE INCOLTI

TITOLO 1

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1 – Denominazione, sede durata:

Con atto costitutivo del 16/6/2023 è stata costituita un'associazione ai sensi degli artt. 36 e s.s. c.c. denominata "Incolti" con durata illimitata.

L'associazione ha sede a Palermo (PA), in Via Giorgio di Faccio 7.

Il trasferimento della sede legale può essere disposto dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli enti e organi competenti.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D. Lgs n.117/2017, l'ASSOCIAZIONE CULTURALE INCOLTI, assumerà automaticamente l'acronimo ETS nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è costituita in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore e si ispira ai principi e alle finalità di cui al D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., cosiddetto Codice del Terzo Settore (CTS) e norme a esso collegate.

L'Associazione è aconfessionale e apartitica, senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Articolo 2 – Scopo, finalità, attività:

L'Associazione è un centro di vita associativa autonoma, pluralista, a carattere volontario e democratico. Persegue finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro diretto e/o indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di terzi, attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS:

1. interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, (c. 1 lett. a)
2. educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, (c. 1 lett. d);
3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (c. 1 lett. e);
4. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (c. 1 lett. f)

5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (c. 1 lett. h);
 6. radiodiffusione sonora a carattere comunitario (c. 1 lett. j)
 7. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (c. 1 lett. k);
 8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (c. 1 lett. l);
 9. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata solitamente in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (c. 1 lett. o);
 10. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora (c. 1 lett. p); *
 11. alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (c. 1 lett. q);
 12. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (c. 1 lett. r)
 13. agricoltura sociale (c. 1 lett. s)
 14. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (c. 1 lett. t);
 15. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (c. 1 lett. u)
 16. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (c. 1 lett. v);
 17. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale (c. 1 lett. w)
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Ammissione e numero minimo degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica del richiedente;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno concreto a realizzare gli scopi dell'associazione di cui all'art 2 prestando la propria opera in maniera personale, volontaria e gratuita secondo la propria disponibilità.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Articolo 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, che non rispetta gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. ART. 6 (Organi) Sono organi dell'associazione: - l'Assemblea degli associati; - il Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione); - il Presidente; - il Vice Presidente - l'Organo di controllo obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS - il Revisore legale o l'Organo di revisione obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ. È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dall'Organo di amministrazione.

Di seguito un elenco esemplificativo delle cause che comportano la perdita automatica della qualifica di socio:

- 1) per decesso e, per quanto riguarda gli enti, scioglimento e/o sottoposizione ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- 2) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- 3) per mancato pagamento dei contributi annuali;

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Consiglio Direttivo per iscritto, termine decorso il quale la delibera avrà efficacia definitiva.

In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno alcun diritto sui beni dell'Associazione e pertanto sia la quota annuale che ogni contributo eventualmente versato non saranno restituiti.

Articolo 7 (Assemblea degli associati)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati. Essa è formata da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare massimo un altro associato. La convocazione dell'assemblea può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggistica istantanea, spedita/divulgata almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione o avviso pubblicato sull'eventuale pagina web dell'associazione. La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, e l'eventuale bilancio sociale che dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati; - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione; delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo quale organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio consuntivo e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica 4 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimi in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea che elegge il Presidente e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui

all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Al superamento dei limiti previsti dalla Legge l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dall'organo di amministrazione.

Articolo 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

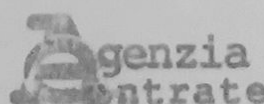
Articolo 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Roberto Schenchi

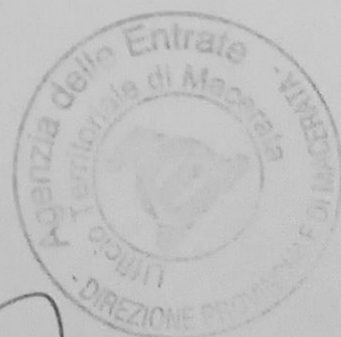
Concetta Genie Schenchi

Francesco Luviani



Direzione Provinciale di Macerata
Ufficio Territoriale di Macerata
Sportello di Civitanova Marche

Euro	Registrato al n.	1760
Euro	Mod.	3
ESSE	Addi	28 DIC. 2023



IL FUNZIONARIO
Giuseppe Galabrese